

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1436)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(ZAMBERLETTI)

e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(DE VITO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

(V. Stampato Camera n. 2995)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1985*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative in materia di calamità naturali

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato al 31 dicembre 1985 »;

al comma 2, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato al 31 dicembre 1985 »;

al comma 3, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato di un anno »;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'onere conseguente, valutato in lire 18 miliardi nell'anno 1985, è posto a carico del fondo per la protezione civile »;

il comma 6 è soppresso;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« Il fondo per la protezione civile è aumentato per il solo 1986 di 30 miliardi di lire. All'onere conseguente si fa fronte mediante corrispondente riduzione della quota per l'anno medesimo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 »;

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Gli alloggi acquistati con i fondi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, sono destinati agli

occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, nonché agli occupanti alla data del 31 dicembre 1984 di strutture pubbliche o temporaneamente acquisite al patrimonio pubblico. Alle assegnazioni provvede il sindaco di Napoli, Commissario straordinario di Governo, che stabilisce con propria ordinanza requisiti e condizioni per l'attribuzione degli alloggi stessi »;

al comma 8, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato al 31 dicembre 1985 »;

al comma 9, sono soppresse le parole: « ed in lire 646 milioni per l'anno 1986 »;

i commi 10, 11 e 12 sono soppresi;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 12-bis. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi e l'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai contribuenti aventi domicilio, residenza o sede nei comuni di Pozzuoli, di Monte di Procida e di Bacoli per i redditi prodotti nell'anno 1984 e non versate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al medesimo periodo di imposta, saranno pagate, senza applicazione di soprattasse ed interessi, nel mese di novembre 1985.

12-ter. I datori di lavoro, soggetti alle disposizioni sul versamento dei contributi agricoli unificati, titolari di aziende situate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, già ammessi alla rateizzazione dei contributi agricoli unificati dovuti a tutto il 1984 e non ancora corrisposti, possono effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 1985, senza applicazione di soprattasse ed interessi ».

Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che con vari provvedimenti legislativi in materia di calamità naturali sono state in passato adottate disposizioni, destinate ad avere effetto fino al 30 giugno 1985;

Considerato che sussistono tuttora le gravi esigenze che avevano dato luogo alla adozione delle disposizioni medesime;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di taluni termini, per consentire alle norme in vigore di produrre ulteriormente i loro effetti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, limitatamente ai compiti ed ai poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania ai sensi dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1986. Alla

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, limitatamente ai compiti ed ai poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania ai sensi dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1985. Alla

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

medesima data sono prorogati i termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni.

2. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1986.

3. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il contributo in conto interessi per incentivare l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984, è prorogato al 31 dicembre 1986.

4. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 31 dicembre 1985.

5. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 31 dicembre 1985.

6. I nuclei familiari beneficiari delle provvidenze di cui al precedente comma 5 sono inclusi, con titolo di priorità assoluta, nella graduatoria relativa alla assegnazione degli alloggi costruiti ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

7. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 5 valutato in complessive lire 18 miliardi, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile che sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'esercizio 1986 con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

medesima data sono prorogati i termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni.

2. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1985.

3. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il contributo in conto interessi per incentivare l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984, è prorogato di un anno.

4. *Identico.*

5. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 31 dicembre 1985. L'onere conseguente, valutato in lire 18 miliardi nell'anno 1985, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Soppresso.

7. Il fondo per la protezione civile è aumentato per il solo 1986 di 30 miliardi di lire. All'onere conseguente si fa fronte mediante corrispondente riduzione della quota per l'anno medesimo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

7-bis. Gli alloggi acquistati con i fondi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

8. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1986.

9. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 8, valutato in lire 323 milioni per l'anno 1985 ed in lire 646 milioni per l'anno 1986, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

10. Il termine di cui all'articolo 72, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, è differito al 31 dicembre 1986.

11. Sono differiti al 31 dicembre 1985 i termini stabiliti nell'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e nell'articolo 6, comma terzo, della legge 18 aprile 1984, n. 80.

12. È differito al 30 settembre 1985 il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la presentazione, alla competente regione, dell'istanza di ammissione al contributo. L'istanza diviene inefficace qualora non sia integrata, entro il 31 dicembre 1985, dal progetto e da ogni altra documentazione.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, sono destinati agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, nonché agli occupanti alla data del 31 dicembre 1984 di strutture pubbliche o temporaneamente acquisite al patrimonio pubblico. Alle assegnazioni provvede il sindaco di Napoli, Commissario straordinario di Governo, che stabilisce con propria ordinanza requisiti e condizioni per l'attribuzione degli alloggi stessi.

8. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1985.

9. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 8, valutato in lire 323 milioni per l'anno 1985, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

12-bis. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi e l'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai contribuenti aventi domicilio, residenza o sede nei comuni di Pozzuoli, di Monte di Procida e di Bacoli per i redditi prodotti nell'anno 1984 e non versate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al medesimo periodo di imposta, saranno pagate, senza applicazione di soprattasse ed interessi, nel mese di novembre 1985.

12-ter. I datori di lavoro, soggetti alle disposizioni sul versamento dei contributi agricoli unificati, titolari di aziende situate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, già ammessi alla rateiz-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1985.

PERTINI

CRAXI — ZAMBERLETTI — DE VITO
— MARTINAZZOLI — ROMITA —
GORIA — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*).

zazione dei contributi agricoli unificati dovuti a tutto il 1984 e non ancora corrisposti, possono effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 1985, senza applicazione di soprattasse ed interessi.